



Al Ministro dell'Interno

VISTO il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni in materia di rapporto d'impiego del personale della carriera prefettizia, ed, in particolare, l'articolo 13, comma 2, che prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'Interno per la disciplina delle modalità con le quali sono resi noti i posti disponibili nelle qualifiche e le relative sedi di servizio, al fine di consentire ai funzionari di manifestare la disponibilità ad assumerli;

VISTO l'articolo 15 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che dispone la nuova struttura organizzativa del Ministero dell'interno;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, recante il "Regolamento di organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2002, n. 98, recante il "Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'interno";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, recante il Regolamento in materia di Prefetture - Uffici territoriali del Governo, in attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

VISTI i decreti del Ministro dell'Interno, adottati in data 4 agosto 2005 e 28 marzo 2007 e successive modifiche ed integrazioni, di individuazione dei posti di funzione da conferire ai viceprefetti e ai viceprefetti aggiunti presso gli uffici centrali e periferici;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 2002, n. 247, recante il regolamento di disciplina degli istituti di partecipazione sindacale per il personale della carriera prefettizia;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno in data 3 dicembre 2003 con il quale è stata disciplinata la mobilità dei dirigenti della carriera prefettizia fra le diverse sedi sul territorio nazionale;



Il Ministro dell'Interno

RITENUTA l'esigenza di procedere, al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse umane sul territorio, ad una revisione dei criteri individuati nel predetto decreto in data 3 dicembre 2003;

SENTITE le organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera prefettizia;

DECRETA

Capo I

Pianificazione degli incarichi dei dirigenti prefettizi

Articolo 1

(Ambito di applicazione e definizioni)

1. Il presente decreto disciplina il procedimento con il quale il Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie - Direzione centrale per le risorse umane dispone la destinazione dei viceprefetti e dei viceprefetti aggiunti ai dipartimenti e alle prefetture-uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Ai fini delle procedure di mobilità per il conferimento dei posti di funzione, per "sede" si intendono gli uffici centrali del Ministero dell'interno, le prefetture-uffici territoriali del Governo ed i commissariati del Governo per le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Per "Direzione centrale" si intende la Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse



Il Ministro dell'Interno

strumentali e finanziarie.

Articolo 2

(Ricognizione dei posti di funzione disponibili e tipologie di mobilità)

1. La Direzione centrale cura la tenuta e l'aggiornamento, via intranet, dell'elenco completo dei posti di funzione riservati al personale della carriera prefettizia con l'indicazione dei nominativi dei dirigenti che li ricoprono e dei posti di funzione vacanti in quanto privi di titolare ovvero assegnati a titolo di reggenza.
2. La predetta Direzione effettua una ricognizione dei posti di funzione da viceprefetto e viceprefetto aggiunto che risultano vacanti alla data del 31 dicembre di ogni anno. L'Amministrazione, entro il primo trimestre dell'anno successivo, dà avviso della pubblicazione via intranet del bando relativo alla procedura di mobilità volontaria per la copertura dei posti disponibili, secondo le modalità disciplinate dal Capo II del presente decreto, previa informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative della carriera prefettizia, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 2002, n. 247.
3. Al di fuori dall'ordinaria procedura prevista dall'istituto della mobilità volontaria, l'Amministrazione, ove ravvisi la necessità di provvedere alla copertura di posti di funzione in sedi con grave carenza di personale prefettizio, intendendo per tali quelle che dispongono di un numero di funzionari in servizio pari o inferiore al cinquanta per cento dell'organico previsto, ovvero in sedi che presentano particolari esigenze di servizio connesse anche ad eventi eccezionali, nell'esercizio dei suoi poteri organizzativi, avvia la procedura per la mobilità straordinaria d'ufficio.
4. La copertura degli incarichi di viceprefetto vicario, di capo di gabinetto e di diretta collaborazione è disciplinata con la procedura di mobilità regolata dal successivo Capo III.



Il Ministro dell'Interno

Capo II

Mobilità volontaria e mobilità straordinaria d'ufficio

Articolo 3

(Mobilità volontaria: domanda di mobilità e scheda professionale)

1. Al bando di mobilità volontaria, pubblicato via intranet, sono uniti il modello di domanda di mobilità (allegato B) e quello relativo alla scheda professionale (allegato D).
2. I dirigenti prefettizi che presentano domanda di mobilità per l'assunzione di un posto di funzione tra quelli messi a bando, provvedono a trasmetterla in via telematica alla Direzione centrale. La domanda in originale, sottoscritta dall'interessato, dovrà essere consegnata all'ufficio di appartenenza per la successiva trasmissione, entro il termine di scadenza indicato nel bando, al Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie - Direzione centrale per le risorse umane.
3. La Direzione centrale provvede a verificare i dati comunicati nella scheda professionale, anche mediante l'esame dei fascicoli personali, nonché a chiedere chiarimenti laddove necessario e ad invitare l'interessato a procedere alla rettifica o alla cancellazione di dati erranei.
4. Nella domanda di mobilità il dirigente prefettizio interessato può indicare sino a due posti di funzione in ordine di preferenza. Non è comunque possibile partecipare a procedure di mobilità volontaria per posti di funzione disponibili nella sede di appartenenza, per i quali si applica il principio della rotazione ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d. lgs. 19 maggio 2000, n. 139.
5. In caso di mobilità volontaria, una volta avvenuto il trasferimento, il funzionario non può presentare, prima di due anni dalla data di assegnazione nella sede per la quale ha idoneamente concorso, domanda di partecipazione ad altri bandi di mobilità volontaria.



Il Ministro dell'Interno

6. Alla mobilità volontaria di cui al presente articolo non si applicano le vigenti disposizioni in materia di trattamento economico previste in caso di trasferimento d'ufficio dei dipendenti statali.

Articolo 4

(Mobilità straordinaria d'ufficio: dichiarazione di disponibilità e scheda professionale)

1. Al bando di mobilità straordinaria d'ufficio pubblicato via intranet, sono uniti il modello di dichiarazione di disponibilità (allegato C) e quello relativo alla scheda professionale (allegato D).

2. I dirigenti prefettizi che presentano dichiarazione di disponibilità per l'assunzione di un posto di funzione tra quelli messi a bando, provvedono a trasmetterla in via telematica alla Direzione centrale. La dichiarazione di disponibilità in originale, sottoscritta dall'interessato, dovrà essere consegnata all'ufficio di appartenenza, per la successiva trasmissione entro il termine di scadenza indicato nel bando, al Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie - Direzione centrale per le risorse umane.

3. La Direzione centrale provvede a verificare i dati comunicati nella scheda professionale, anche mediante l'esame dei fascicoli personali, nonché, laddove necessario, a chiedere chiarimenti e ad invitare l'interessato a procedere alla rettifica o alla cancellazione di dati erronei.

4. Il dirigente prefettizio interessato indica, in ordine di preferenza e nel numero massimo di cinque, i posti di funzione, tra quelli inseriti nel bando, per i quali intende esprimere la propria disponibilità. Non è comunque possibile partecipare a procedure di mobilità straordinaria d'ufficio per posti di funzione disponibili nella sede di appartenenza.

5. Alla mobilità straordinaria d'ufficio di cui al presente articolo si applicano le



Il Ministro dell'Interno

disposizioni in materia di trattamento economico previste in caso di trasferimento d'ufficio dei dipendenti statali, ad eccezione dei casi ove il trasferimento sia disposto ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni, nei casi previsti dal combinato disposto dell'art. 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, con gli artt. 1 e 2 della legge 29 marzo 2001, n. 86, nonché nei casi previsti dall'art. 17 del d.P.R. 4 maggio 2018, n. 66, in quelli di rientro dalla posizione di comando, di fuori ruolo ed in tutti quei casi in cui la sede di provenienza sia nello stesso comune di quello di destinazione.

Articolo 5

(Mobilità straordinaria d'ufficio: rientro nella sede di provenienza e partecipazione a bandi di mobilità volontaria con diritto di precedenza)

1. I dirigenti prefettizi che abbiano partecipato alla mobilità straordinaria d'ufficio, decorsi due anni dall'assegnazione, sono riassegnati ad uno dei posti di funzione disponibili nella sede di provenienza, ovvero nell'ambito della stessa regione, a seguito di espressa formale istanza.
2. La predetta istanza di riassegnazione va inoltrata al Dipartimento per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile dell'Interno e per le Risorse Strumentali e finanziarie - Direzione centrale per le Risorse Umane - almeno tre mesi prima della scadenza del termine biennale di cui al precedente comma 1, per la riassegnazione ad uno dei posti di funzione disponibili nella sede di provenienza, ovvero nell'ambito della stessa regione.
3. Decorsi due anni dall'assegnazione, qualora il dirigente prefettizio non possa essere riassegnato alla sede di provenienza per mancanza di posti disponibili, può partecipare ad altri bandi di mobilità volontaria, con il diritto di precedenza nella nuova sede prescelta ai sensi delle disposizioni riguardanti la mobilità volontaria di cui all'articolo 3 dell'allegato A) al presente decreto.



Al Ministro dell'Interno

4. Il diritto di precedenza di cui al comma 3 del presente articolo spetta ai dirigenti che abbiano partecipato alla mobilità straordinaria d'ufficio anche decorso il periodo di due anni di servizio presso la sede assegnatagli.

Articolo 6

(Mobilità volontaria e straordinaria: assegnazione dei dirigenti)

1. La Direzione centrale riceve le domande di mobilità volontaria, ovvero le dichiarazioni di disponibilità per la mobilità straordinaria d'ufficio trasmesse secondo le modalità di cui agli articoli 3 e 4, sulla base dei criteri indicati nell'allegato A) del presente decreto predispone le graduatorie in relazione alle posizioni dei dirigenti interessati ad assumere uno specifico posto di funzione e le rende pubbliche via intranet, dandone comunicazione telematica agli uffici centrali e periferici.
2. Il funzionario utilmente collocato in graduatoria - per gravi ed imprevedibili circostanze sopravvenute attinenti la salute propria o dei prossimi congiunti o il lavoro del coniuge non legalmente separato nonché del convivente dalla cui unione siano nati figli riconosciuti - può eccezionalmente rinunciare al conferimento del relativo posto di funzione entro e non oltre 7 giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Il funzionario utilmente collocato in graduatoria, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modifiche, può rinunciare solo nel caso in cui le gravi ed imprevedibili circostanze siano riferite al proprio stato di salute ovvero siano riferite allo stato di salute della persona da assistere. Il funzionario utilmente collocato in graduatoria, ai sensi della legge 28 luglio 1999, n. 266, in combinato disposto con gli artt. 1 e 2 della legge 29 marzo 2001, n. 86, può rinunciare solo nel caso in cui siano venute meno le ragioni che hanno permesso di fruire del beneficio previsto dalla medesima norma.
3. L'Amministrazione, a seguito di rinuncia del funzionario utilmente collocato in graduatoria, conferisce l'incarico al dirigente che si è collocato nella medesima graduatoria con il punteggio più elevato e che non sia risultato assegnatario di alcun



Al Ministro dell'Interno

incarico. Anche in tale ipotesi, l'eventuale rinuncia deve avvenire secondo le modalità e nei casi previsti dal comma 2 del presente articolo.

4. Entro 15 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, si procede all'adozione dei provvedimenti di assegnazione.

5. Qualora il dirigente, risultato in posizione utile nella graduatoria, sia in servizio presso una sede caratterizzata da una presenza di dirigenti pari o inferiore alla metà dell'organico previsto, l'assegnazione potrà essere differita, su richiesta del Capo Dipartimento o del Prefetto in sede, per un periodo non superiore a quattro mesi.

6. Qualora il trasferimento a seguito della procedura di mobilità avvenga ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modifiche, trova applicazione la disposizione di cui all'art.33, comma 7 bis della legge medesima.

Articolo 7

(Conferimento degli incarichi)

1. In esito alle procedure di mobilità, a seguito del provvedimento di assegnazione adottato dal Capo dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile dell'interno e per le risorse strumentali e finanziarie, i capi dipartimento e i prefetti in sede procedono ad adottare i relativi provvedimenti di conferimento di incarico.

2. Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato per un periodo non inferiore ad uno e non superiore a cinque anni, prorogabile una sola volta per un periodo non superiore a cinque anni.

3. Dei provvedimenti di conferimento degli incarichi è data comunicazione alla Direzione centrale, mediante trasmissione di copia del relativo decreto e comunicazione degli estremi di registrazione alla Corte dei Conti, non appena intervenuta. Ogni conferimento viene inserito nella procedura informatizzata per la gestione dei posti di funzione e comunicato alle organizzazioni sindacali.



Al Ministro dell'Interno

4. Al termine dell'incarico, i capi dipartimento e i prefetti in sede possono conferire ai dirigenti prefettizi altre e diverse posizioni funzionali, secondo il piano di rotazione degli incarichi di funzione periodicamente adottato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 e successive modifiche ed integrazioni ovvero possono prorogarli per una sola volta, per un periodo non superiore a cinque anni, secondo quanto disposto dal comma 2 del predetto articolo 11, previa informazione alle organizzazioni sindacali.

Capo III

Incarichi di viceprefetto vicario e di capo di gabinetto e incarichi di diretta collaborazione con il Ministro e con i capi dipartimento

Articolo 8

(Disciplina degli incarichi di viceprefetto vicario e di capo di gabinetto)

1. Il prefetto, d'intesa con il Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile dell'interno e per le risorse strumentali e finanziarie, entro 45 giorni dall'insediamento, previa comunicazione al viceprefetto vicario e al capo di gabinetto già titolari dei rispettivi incarichi, può avvalersi della procedura prevista dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 e successive modifiche ed integrazioni, individuando, sulla base di uno stretto rapporto fiduciario, altro funzionario a cui conferire l'incarico di vicario o di capo di gabinetto che, anche in considerazione della qualità del servizio reso e dei risultati conseguiti nel corso delle precedenti esperienze, sia tale da assicurargli la collaborazione ottimale per la migliore realizzazione degli obiettivi da perseguire. In assenza di tale individuazione resta confermato nell'incarico il funzionario ad esso già preposto.
2. L'Amministrazione provvede alla migliore sistemazione possibile dei funzionari non



Al Ministro dell'Interno

confermati, consentendo agli stessi la possibilità di scelta tra i posti di funzione al momento vacanti.

3. Qualora, in un momento successivo a quello dell'insediamento, sopravvenga la disponibilità del posto di funzione di vicario o di capo di gabinetto, il prefetto chiede, d'intesa con il Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile dell'interno e per le risorse strumentali e finanziarie, l'avvio della procedura ricognitiva delle disponibilità. I dirigenti interessati, entro 15 giorni dall'avvio della procedura, possono manifestare la propria disponibilità, inviando, per il tramite dell'ufficio di appartenenza, la relativa dichiarazione alla Direzione centrale. Il prefetto, entro il termine di 7 giorni dalla comunicazione delle dichiarazioni di disponibilità effettuata dalla medesima Direzione, individua il funzionario in possesso dei requisiti necessari per svolgere le funzioni in questione, tenendo conto del suo profilo professionale, della qualità del servizio reso, dei risultati conseguiti nel corso delle precedenti esperienze e della pluralità di incarichi espletati proficuamente in più sedi di servizio, tenendo anche in considerazione l'eventuale adesione a procedure di mobilità per sedi con gravi carenze di organico.

4. Il prefetto, qualora tutti i posti di funzione previsti presso la propria struttura risultino coperti, esercita la scelta nell'ambito dei dirigenti ivi in servizio, anche al fine di non determinare situazioni soprannumerarie, nel rispetto dei requisiti di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo.

5. La Direzione centrale provvede, entro 7 giorni dalla ricezione della designazione di cui al comma 3, alla predisposizione dei provvedimenti di assegnazione dei dirigenti individuati in vista del successivo conferimento dell'incarico da parte del prefetto interessato.

6. L'incarico di vicario è conferito con preferenza a viceprefetti che abbiano ricoperto nel corso della propria carriera almeno due diversi posti di funzione, dei quali almeno uno da viceprefetto e comunque uno di essi in sede territorialmente diversa da quella dell'incarico vicariale da conferire.



Al Ministro dell'Interno

7. L'incarico di viceprefetto vicario presso le aree metropolitane è conferito con preferenza a viceprefetti che abbiano ricoperto nel corso della propria carriera almeno un incarico vicariale ovvero che abbiano svolto una funzione di analoga rilevanza presso gli uffici centrali.
8. L'incarico di capo di gabinetto presso le aree metropolitane, è conferito con preferenza a viceprefetti che abbiano svolto nel corso della propria carriera almeno un incarico di capo di gabinetto o una funzione di analoga rilevanza presso gli uffici centrali.
9. Ai dirigenti trasferiti per lo svolgimento dell'incarico di vicario o di capo di gabinetto in una sede diversa da quella di provenienza si applicano le vigenti disposizioni in materia di trattamento economico previste in caso di trasferimento d'ufficio dei dipendenti statali.

Articolo 9

(Disciplina per gli incarichi di diretta collaborazione con il Ministro
e con i capi dipartimento)

1. All'atto dell'insediamento, ovvero anche successivamente, laddove si presenti una specifica esigenza di carattere organizzativo, i titolari degli uffici di diretta collaborazione con il Ministro possono procedere ad una rotazione degli incarichi, ove ritenuta più funzionale alla realizzazione delle attività dell'ufficio in relazione ai profili professionali dei funzionari in servizio.
2. Analogamente i capi dipartimento possono procedere ad una rotazione degli incarichi di diretta collaborazione, eventualmente anche assegnando i dirigenti ivi in servizio ad altri uffici nell'ambito dello stesso dipartimento.
3. In caso di disponibilità di un posto di funzione negli uffici di diretta collaborazione con il Ministro e con i capi dipartimento, i titolari degli uffici interessati



Al Ministro dell'Interno

provvedono direttamente all'individuazione del funzionario in possesso del profilo professionale necessario per svolgere le funzioni richieste, dandone comunicazione alle organizzazioni sindacali.

4. Negli uffici di diretta collaborazione del Ministro, in casi eccezionali e per motivate esigenze, qualora non sia possibile procedere con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo, l'Amministrazione provvede alla migliore sistemazione dei funzionari.

Capo IV

Assegnazione dei viceprefetti

Art. 10

(Assegnazione dei viceprefetti)

1. Al termine del corso di accesso alla qualifica di viceprefetto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il funzionario è assegnato ad una Sede di servizio nell'ambito di quelle individuate dall'Amministrazione.

L'assegnazione è disposta in relazione alla scelta effettuata da ciascun funzionario secondo l'ordine di ruolo come determinato ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.139. Il periodo minimo di permanenza nella sede di assegnazione non può essere inferiore a due anni.

2. L'Amministrazione, entro il termine di chiusura del procedimento di valutazione comparativa per la promozione alla qualifica di viceprefetto, individua le sedi di assegnazione di cui al comma 1, con riserva di procedere all'aggiornamento delle medesime a seguito delle modifiche nel frattempo intervenute nella relativa consistenza organica.



Il Ministro dell'Interno

Capo V

Disposizioni finali

Art. 11

(Disposizioni finali)

1. Il presente provvedimento sostituisce interamente il decreto ministeriale in data 3 dicembre 2003 e sarà trasmesso agli organi di controllo secondo le disposizioni vigenti.

Roma, 20 MAG. 2019

IL MINISTRO
Matteo Salvini

CORTE DEI CONTI
UFFICIO CONTROLLO ATTI
MINISTERI INTERNO E DIFESA
Reg. ne Succ. n. 1279
- 7 GIU. 2019

IL MAGISTRATO

Allegato A)

CRITERI DI MOBILITA

Articolo 1 (Ambito applicativo)

1. La disciplina dei criteri di mobilità interna contenuta nel presente documento si applica per il conferimento dei posti di funzione individuati con decreti del Ministro dell'interno in data 4 agosto 2005 e 28 marzo 2007 e successive modifiche ed integrazioni, per i viceprefetti e i viceprefetti aggiunti nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione.

Articolo 2 (Criteri)

1. Le aspirazioni manifestate dagli interessati di cui al Capo II del decreto di mobilità saranno valutate sulla base dei sotto indicati criteri:

a) Capacità professionale sino a punti 4

La capacità professionale riguarda il grado di idoneità dell'aspirante a ricoprire, nella sede richiesta, il posto resosi vacante e ad esercitare le relative funzioni. Essa va valutata con riferimento:

- all'identità o analogia delle funzioni già esercitate, tenendo conto della qualità del servizio reso e dei risultati conseguiti;
- alla specificità della esperienza acquisita in settori di attività particolarmente utili per l'esercizio delle funzioni inerenti al posto da ricoprire;
- alle generiche e specifiche capacità complessivamente risultanti anche dalle schede di valutazione annuali di cui all'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 139/2000 e successive modifiche ed integrazioni, nonché da tutti gli atti contenuti nel fascicolo personale;
- alla pluralità di esperienze professionali in funzioni o settori diversi di attività svolte in modo apprezzabile e desumibili anche dagli elementi di valutazione contenuti nel fascicolo personale;
- all'esigenza di assicurare l'espletamento da parte del dirigente di almeno due incarichi inerenti alla qualifica nonché lo svolgimento di incarichi sia negli uffici centrali che periferici, al fine di garantire un adeguato percorso professionale;
- alla natura ed alle caratteristiche dei programmi da realizzare.

b) Stato di salute del funzionario punti 1,5

Le alterazioni dello stato di salute del funzionario devono consistere in una

grave infermità, documentata attraverso idonea certificazione proveniente da medici A.U.S.L. che renda particolarmente controindicata la permanenza nella sede attuale o che possa regredire o essere meglio assistita nella sede richiesta.

c) Stato di salute dei familiari conviventi punti 1

Per la valutazione dello stato di salute dei familiari conviventi assumono rilevanza soltanto le situazioni di grave infermità documentate attraverso idonea certificazione proveniente da medici A.U.S.L. riguardanti le persone legate al funzionario da stretti vincoli familiari: il coniuge non legalmente separato, il convivente dalla cui unione siano nati figli riconosciuti ed i figli (anche naturali, purché riconosciuti, adottivi o affidati) nonché gli ascendenti se stabilmente conviventi da almeno un anno.

d) Ricongiungimento del nucleo familiare punti 1,5

Si intende la necessità di consentire la convivenza del nucleo familiare nella sede richiesta o comunque in quella più vicina alla sede lavorativa del coniuge non legalmente separato nonché del convivente dalla cui unione siano nati figli riconosciuti.

Il relativo punteggio va riconosciuto solo qualora il coniuge non legalmente separato o il convivente dalla cui unione siano nati figli riconosciuti svolga stabile attività lavorativa pubblica o privata in una sede diversa da quella ove presta attuale servizio il funzionario.

Quando le esigenze di salvaguardia dell'unità del nucleo familiare sono anche in funzione della cura ed educazione dei figli di età minore ai sei anni, i punteggi sono aumentati di punti 1.

Nel caso di figli in età compresa tra i sei ed i dieci anni, i punteggi sono aumentati di 0,50 punti.

e) Anzianità sino a punti 1,20 (0,15 punti per ciascun anno)

L'anzianità è costituita dal tempo decorso dalla data in cui il funzionario ha acquisito la qualifica richiesta per ricoprire il posto di funzione disponibile alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Articolo 3 (Titoli di precedenza)

1. Hanno diritto, con precedenza, al trasferimento alla sede richiesta, qualora vi sia disponibilità di posto nella qualifica rivestita, i funzionari che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche, dall'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, in combinato

disposto con gli artt. 1 e 2 della legge 29 marzo 2001, n. 86, nonché nei casi previsti dall'art. 17 del d.P.R. 4 maggio 2018, n. 66.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, l'assegnazione di sede a seguito delle procedure previste per la mobilità straordinaria, al termine del biennio di servizio, costituisce titolo di precedenza ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, commi 3 e 4 del decreto ministeriale che disciplina la mobilità dei dirigenti della carriera prefettizia.

3. Ove allo stesso incarico manifestino la propria disponibilità due o più dirigenti prefettizi aventi diritto alla precedenza, si procede alla valutazione dei titoli sopraindicati per stabilire una graduatoria secondo l'ordine indicato nei commi 1 e 2.

Articolo 4 (Titoli di preferenza)

1. I funzionari che rientrano dalle posizioni di comando o fuori ruolo o di aspettativa ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 e successive modifiche ed integrazioni, vantano una preferenza nell'assegnazione del posto di funzione disponibile nella sede di provenienza.

2. Qualora due o più dirigenti prefettizi aventi diritto alla preferenza manifestino la propria disponibilità a ricoprire il medesimo incarico, la scelta è effettuata sulla base dei criteri e dei titoli di cui al presente allegato.

ALLEGATO B)

MOBILITA' VOLONTARIA

SCHEMA DI PARTECIPAZIONE

COGNOME
NOME
SEDE DI SERVIZIO
QUALIFICA
DISPONIBILITA' PER IL CONFERIMENTO DI POSTI DI FUNZIONE DISPONIBILI SECONDO L'ORDINE DI PREFERENZA
1)
2)
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA:

ALLEGATO C)

MOBILITA' STRAORDINARIA D'UFFICIO

SCHEMA DI PARTECIPAZIONE

COGNOME
NOME
SEDE DI SERVIZIO
QUALIFICA
DISPONIBILITA' PER IL CONFERIMENTO DI POSTI DI FUNZIONE DISPONIBILI SECONDO L'ORDINE DI PREFERENZA
1)
2)
3)
4)
5)
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA:

ALLEGATO D)

SCHEDA PROFESSIONALE

COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA
QUALIFICA
SEDE DI SERVIZIO
FUNZIONI IN ATTO SVOLTE
FUNZIONI SVOLTE NEL CORSO DELLA CARRIERA:
DAL ... AL ...
DAL ... AL ...
DAL ... AL ...
DAL ... AL ...
DAL ... AL ...
PRINCIPALI INCARICHI ESPLETATI NEL CORSO DELLA CARRIERA: